

N. [REDACTED] R.G.N.R.

STUDIO LEGALE TUTINO
AVV. DAVIDE TUTINO
RIPRODUZIONE RISERVATA



11 DIC 2023

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catania

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ artt. 131bis c.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Catania

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nei confronti di:

[REDACTED]

per l'ipotesi di reato: *Delitto p. e p. dall'art. 7 c. 2 d.l. 19/4 - in Catania fino al maggio 2023*

RILEVATO CHE

A parere della scrivente può ostare alla attuale repressione della condotta denunciata la recente normativa in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta con d.lgs. n. 28/15. L'art. 131bis c.p. in vigore dal 2.4.15 è stato ampliato nei suoi ambiti applicativi dalla cd. riforma Cartabia intervenuta con il D.Lvo 150/22. Si è, infatti, espressamente codificato a livello normativo il principio di "offensività attenuata" del fatto di reato che richiede, perché si riconosca proporzionalità e razionalità anche costituzionale all'irrogazione, quale extrema ratio, della sanzione penale, che la condotta tenuta ed il danno o il pericolo causato dall'agente siano stati non blandi e non meramente formali. In sostanza, l'ordinamento rinuncia a punire chi decide di delinquere, ma di fatto ha posto in essere situazioni pericolose sì, "ma non troppo". Di fatto si è innalzata la soglia di punibilità della valutazione dell'offesa causata dall'agire umano al bene giuridico protetto. La fattispecie qui in esame, infatti, risulta innanzitutto conforme al prerequisito delineato dalla prima parte del nuovo art. 131 bis, trattandosi di un accadimento delittuoso sussumibile nell'ambito di un reato punito con pena edittale non superiore nel minimo ad anni 2. Al tempo stesso l'episodio delittuoso realizzato dall'indagata sembra presentare i crismi della particolare tenuità dell'offesa, proprio avendo riguardo, come normativamente imposto, alle concrete modalità della condotta e all'esiguità del danno.

A seguito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., infatti, l'indagata faceva pervenire memorie a mezzo del proprio difensore di fiducia e successivamente veniva escussa a SIT. La stessa ammetteva la circostanza di aver omesso di indicare il periodo di attività lavorativa della [REDACTED] dichiarando di ritenere che la stessa stesse svolgendo un periodo lavorativo di prova, dunque non retribuito, conseguentemente non essendo a conoscenza di eventuali redditi percepiti dalla stessa.

La indagata, in ogni caso, a seguito di interlocuzioni con l'INPS, ed accertata la somma illecitamente percepita, immediatamente provvedeva al pagamento di quanto indebitamente ricevuto, versando all'INPS la somma da essa calcolata di euro [REDACTED].

Di tali passaggi vi è prova documentale nel fascicolo d'ufficio.



Attesa la dichiarazione dell'indagata, la pronta restituzione delle somme illecitamente percepite, la depotenziata portata offensiva del comportamento delittuoso operato alla luce del pronto adempimento ed in presenza del fatto che è stato ripianato il danno per l'Erario, si ritiene che il comportamento della odierna indagata non rivesta i caratteri della gravità tali da portare alla prosecuzione della azione legale.

RITENUTO

Il fatto non risulta punibile trattandosi di fatto di particolare tenuità

letti gli artt. 131 bis c.p., 408 e 411, commi 1 e 1 bis, c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Dispone la notifica all'indagata, sopra generalizzata e alla persona offesa INPS DIREZIONE DI CATANIA a mezzo PEC con avviso che nel termine di 10 giorni possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta formulata.

Catania, 18.10.23

Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del VPO dott. Orazio Blanco

Il sostituto Procuratore della Repubblica
Dottoressa Valentina Margio

Il Giudice, letta la richiesta di archiviazione che propone,
che condivide ed ai cui motivi si riporta integralmente;

P.Q.M.

Visti gli artt. 409-411 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento in esame e la restituzione degli atti al P.M., autorizzando sin d'ora il rilascio di copia del presente decreto e degli atti del fascicolo agli indagati, alle persone offese ed ai rispettivi difensori nominati o muniti di procura speciale

Catania 23/11/2023

IL GIUDICE

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23/11/2023

28/11/23
IL FUNZIONARIO
Patrizia Bartolone